

DECRETO 22 marzo 2006.

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 23, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevedono rispettivamente l'emanazione nell'apposito regolamento di attuazione di norme regolanti sia le modalità di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi d'origine nei settori d'impiego ai quali le attività si riferiscono sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Considerato che l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 prevede che «con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione»;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato, regioni e province autonome, come previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, nella seduta del 1° marzo 2006;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, così come sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalità di predisposizione e di svolgi-

mento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari e stabilisce i criteri per la loro valutazione.

Art. 2.

Destinatari e finalità dei programmi di istruzione e formazione

1. I programmi di cui all'art. 1 del presente decreto sono rivolti ai cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d'origine e sono finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato o all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come sostituito dall'art. 19 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 3.

Agevolazioni all'impiego

1. La partecipazione alle attività di istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1 del presente decreto, permette l'acquisizione delle attestazioni previste dagli ordinamenti regionali con certificazione delle competenze maturate, ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art. 34, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I cittadini extracomunitari che hanno partecipato a progetti pilota sperimentali dell'istituto di cui all'art. 23 del citato decreto legislativo n. 286/1998 su iniziativa o promozione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle liste, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione

1. I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello soglia (A2), così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.

2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre, nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonché di educazione civica.

Art. 5.

Proponenti

1. I programmi di cui all'art. 1 possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:

- a) regioni e province autonome e loro enti strumentali;
- b) enti locali e loro enti strumentali;
- c) organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori;
- d) organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi;

e) enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

2. Nel caso di partenariato, unitamente a uno o più dei soggetti elencati al comma 1, è ammessa la partecipazione alle iniziative anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibilità dell'oggetto sociale o degli scopi statutari con l'attività contemplata nel programma nonché l'assenza di cause ostative, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispetto all'attività prevista nel programma medesimo.

Art. 6.

Requisiti dei programmi

1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:

- a) le finalità, il settore e l'area territoriale d'impiego cui l'attività programmata si riferisce, unitamente all'analisi di contesto;
- b) le modalità dettagliate di svolgimento dell'attività di formazione e/o istruzione con la specificazione della durata e della data prevista di inizio;
- c) l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalità della persona designata quale responsabile didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza posseduta;

d) le risorse umane con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;

e) le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività e la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalità di raccordo con i referenti pubblici locali.

Art. 7.

Istruttoria

1. I programmi proposti dai soggetti operanti solo sul territorio regionale possono essere presentati alle regioni e province autonome tramite procedura aperta «a sportello»

2. Le regioni e province autonome procedono alla validazione dei programmi di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4 ed in coerenza con il fabbisogno formalizzato dalle medesime ai sensi dell'art. 21, comma 4-ter, del citato decreto legislativo n. 286/1998.

3. I programmi di cui al comma 1, accompagnati dall'esito della validazione espressa dalle regioni e province autonome interessate, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, sono trasmessi in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Si prescinde dalla validazione nell'ipotesi di programmi presentati dalle regioni e province autonome in forma singola o associata.

5. I programmi di cui al comma 4 ed i programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazionale devono essere presentati in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I programmi proposti da organismi di livello nazionale o internazionale che intendano avvalersi della precedenza di cui al citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono essere accompagnati dall'esito della validazione espressa dalle regioni e province autonome interessate.

6. A seguito della trasmissione dei programmi di cui al comma 1 e della presentazione dei programmi di cui al comma 5, la Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri il parere previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, parere che deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 8.

Valutazione

1. I programmi di cui all'art. 7, commi 1 e 5, sono presentati, in sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. A regime, la valutazione è effettuata con riferimento ai programmi presentati entro ciascun mese.

2. I programmi sono valutati, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Ministero degli affari esteri, da un apposito comitato di valutazione, istituito con provvedimento ministeriale e composto da tre membri titolari designati dalle seguenti amministrazioni:

due membri dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

un membro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Per ogni membro titolare è prevista la nomina di un supplente.

4 Il comitato di cui al comma 1 nel valutare i programmi, assegna un voto, ricompreso tra un minimo di uno ed un massimo di dieci, a ciascuno dei criteri di seguito indicati:

- a) rilevanza del programma (obiettivi, scopo del progetto, risultato atteso);
- b) congruenza tra analisi di contesto e programma di intervento;
- c) livello di qualità organizzativa e didattica;
- d) esperienze maturate dal proponente nel settore economico-produttivo di riferimento o formazione realizzata all'estero;
- e) idoneità della dotazione di strutture logistiche;
- f) raccordo con i referenti pubblici locali;
- g) esperienza e competenza delle risorse umane addette alla formazione.

5 La somma complessiva dei voti attribuiti a ciascuno dei criteri di cui al comma 4 costituisce il punteggio finale del programma, che ai fini della valutazione positiva non potrà comunque essere inferiore a quaranta.

Art. 9

Approvazione dei programmi

1 Sulla base del punteggio finale riportato, il comitato trasmette i programmi alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, attribuendo titolo di precedenza ai programmi di cui all'art. 7, comma 1, validati dalle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

2 I programmi con valutazione positiva sono approvati con decreto di concerto dei competenti direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dell'accesso alla quota di cui all'art. 34, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dal citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004. Dell'esito di tutti i programmi sarà data comunicazione da parte della competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3 Il decreto di approvazione di cui al comma 2 è comunicato ai soggetti proponenti.

4 Il soggetto proponente comunica alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed alle regioni e province autonome interessate, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il piano esecutivo di lavoro con il cronogramma delle attività.

5 Entro dieci giorni dall'inizio delle attività il soggetto proponente comunica l'evento alle amministrazioni di cui al comma 4.

6 Entro venti giorni dalla conclusione delle attività, il soggetto proponente trasmette alle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sul programma svolto, accompagnata da un documento redatto dal responsabile del progetto che specifichi l'attività di istruzione e formazione effettivamente sostenuta. Nella relazione andrà inserito l'elenco nominativo dei cittadini extracomunitari che vi hanno preso parte, allegando in copia le attestazioni acquisite.

Art. 10

Verifica

1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura la programmazione ed il coordinamento dell'attività di verifica dei programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.

2 L'attività di verifica di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle regioni e province autonome interessate, prevedendo il necessario raccordo con il Ministero degli affari esteri.

3 Qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione di cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui al citato art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca*
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 58

06A06163

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 marzo 2006

Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l'art. 18 istitutivo dei tirocini formativi e d'orientamento;

Visto il regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art. 8 che estende anche ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea le disposizioni recate dal decreto medesimo, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), nel testo risultante dalle modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai

soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142 del 1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Acquisito il parere della Conferenza Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

Art. 3.

1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.

3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, è vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla rappresentanza diplomatica o con-

solare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni.

4. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.

Roma, 22 marzo 2006

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

Il Ministro dell'interno
PISANU

*Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca*
MORATI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 4 foglio n. 57

ALLEGATO 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CONTADINI NON
APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI
ALL'ESTERO

(Schema)

(Art. 3, comma 2)

TRA

Il/la
(soggetto promotore) con sede in
codice fiscale d'ora in poi
denominato «soggetto promotore», rappresentato/a dal Sig
nato a il

E

..... (denominazione dell'azienda ospitante)
con sede legale in
codice fiscale d'ora in poi
denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a dal Sig
nato a il

Premesso

Che l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede; in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la
(riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad
accogliere presso le sue strutture n. cittadini extracomunitari
di nazionalità in tirocinio di formazione
ed orientamento su proposta di
(riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'
art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante;

i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;

l'indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto e l'alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e dell'ubicazione di quest'ultimo

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1 Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2 Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3 Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali sarà presentato, a cura del soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

4 Il soggetto promotore è tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel paese di provenienza.

5 Il soggetto ospitante è tenuto ad inviare alla suddetta autorità competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

(Luogo), (data)

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

ALLEGATO 2
(su carta intestata del soggetto promotore)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO

(rif. Convenzione n. stipulata in data

Nominativo del tirocinante
 stato civile sesso nato il
 Stato di nascita luogo di nascita
 residente in (Stato estero)
 località (indirizzo completo)
 titolare di passaporto, o altro documento equivalente (da specificare),
 numero
 rilasciato da data rilascio
 data scadenza codice fiscale (se già in possesso dell'interessato)

Attuale condizione (barrare la casella):

- studente scuola secondaria superiore
- universitario
- frequentante corso post-diploma
- frequentante corso post-laurea
- allievo della formazione professionale
- disoccupato/inoccupato

Azienda ospitante
 sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)

Tempi di accesso ai locali aziendali

Durata del tirocinio numero mesi data d'inizio prevista
 data di conclusione prevista

Tutore (indicato dal soggetto promotore)

tutore aziendale

Polizze assicurative:

infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ;

responsabilità civile posizione n. compagnia

Obiettivi e modalità del tirocinio

Facilitazioni previste:

il soggetto promotore, a sue cura e spesa, fornirà al tirocinante:

il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti

la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo completo)
 composto da n. vani e servizi, della superficie di mq

a sua esclusiva disposizione

da condividere con altre n. persone.

Obblighi del tirocinante:

seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza

....., (data)

firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

firma del tirocinante per asseverazione, da apporre davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso

firma per il soggetto promotore

firma per l'azienda ospitante

06A06162